



FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI DEL SETTORE DEL TERZIARIO

AVVISO 1/05 DEL 15 APRILE 2005

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI PIANI DI FORMAZIONE CONTINUA
PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO

1. PREMESSA

FONDIR è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario dei comparti del:

- commercio-turismo-servizi;
- creditizio-finanziario;
- logistica-spedizioni-trasporto;
- assicurativo.

FONDIR, Fondo riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto del 6 marzo del 2003 è stato istituito a seguito dell'accordo interconfederale del 18 luglio 2002, tra Confcommercio, Abi, Ania, Confetra e ManagerItalia, Federdirigenticredito, Sinfub, Fidia.

FONDIR, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa, promuove e finanzia Piani formativi secondo quanto previsto dall'art. 118 della legge 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto di quanto previsto dal proprio Piano Operativo delle Attività (POA) per il 2004-2005, nonché nel rispetto della Circolare n. 36 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2003 e dei relativi allegati.

FONDIR opera a favore delle imprese, nonché dei relativi dirigenti, dei comparti commercio-turismo-servizi, logistica-spedizioni-trasporto, creditizio-finanziario e assicurativo, in una logica di qualificazione professionale, sviluppo occupazionale e competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.

2. OBIETTIVI DEL FONDO

Con il presente Avviso, FONDIR intende promuovere piani formativi concordati tra le parti sociali in favore delle imprese¹ che aderiscono a FONDIR.

Per Piano formativo si intende un programma organico di azioni formative concordato tra le Parti sociali interessate, rispondenti ad esigenze aziendali, settoriali, territoriali e individuali.

Il Piano formativo si compone:

- di uno o più progetti, nei quali sono descritte e sviluppate le azioni formative;
- del Piano finanziario, relativo alla realizzazione di ogni progetto;
- di altri eventuali documenti che accompagnano e sono relativi al Piano formativo.

Al Piano formativo deve essere allegato l'accordo sottoscritto dalle Parti sociali.

Al fine di promuovere interventi di formazione per i dirigenti delle imprese appartenenti a ciascun comparto, possono essere sottoscritti anche degli accordi quadro stipulati fra le Parti che hanno promosso il Fondo².

3. RISORSE

Allo scopo di sostenere le azioni previste dai Piani formativi sono stanziati risorse pari a € 3.000.000,00.

Le risorse sono suddivise tra i quattro comparti indicati al paragrafo 1.

4. AZIONI PREVISTE E DESTINATARI

Il progetto/i che compongono il Piano formativo comprendono azioni di formazione finalizzate all'aggiornamento e ulteriore qualificazione dei dirigenti. Le attività formative devono configurarsi come interventi di alta formazione.

I destinatari dell'attività formativa sono i dirigenti delle imprese che hanno aderito a FONDIR³.

I Piani formativi finanziabili, per i comparti commercio-turismo-servizi e logistica-spedizioni-trasporto, possono essere aziendali⁴, settoriali⁵ o territoriali⁶. I

¹ Con il termine "impresa" si intende fare riferimento, nell'intero Avviso, al datore di lavoro che è tenuto al versamento del noto contributo dello 0,30.

² Tra le Parti sono incluse anche le Associazioni aderenti alle Confederazioni che hanno promosso il Fondo

³ Le imprese devono aver aderito a FONDIR alla data di presentazione del Piano. A tali fini l'impresa che partecipa al Piano formativo deve presentare il modello DM 10 (vedi paragrafo 9) da cui si evince l'adesione.

⁴ Si intende, con tale termine, il Piano che comprende progetti collettivi o uno o più progetti individuali.

Piani formativi finanziabili per i comparti creditizio-finanziario e assicurativo sono Piani aziendali⁴.

5. PRESENTATORI ED ATTUATORI

5.1 Comparti commercio-turismo-servizi e logistica-spedizioni-trasporto

I Piani formativi sono presentati ed attuati da:

- a) imprese – ovvero in caso di Gruppo di imprese, la Società capogruppo - che aderiscono a FONDIR, esclusivamente per i propri dirigenti, o per quelli del Gruppo. L'impresa potrà affidare la realizzazione dell'attività formativa ad una delle strutture individuate al seguente punto c);
- b) consorzi di imprese che aderiscono a FONDIR costituite ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, per i propri dirigenti o per quelli delle aziende consorziate. Il Consorzio potrà affidare la realizzazione dell'attività formativa ad una delle strutture individuate al seguente punto c);
- c) organismi di formazione, accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane, oppure in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37;
- d) Associazioni Temporanee di Impresa e/o Associazioni Temporanee di Scopo, le quali potranno affidare la realizzazione dell'attività formativa ad una delle strutture individuate al punto c).
Relativamente alle Associazioni Temporanee di Impresa e/o Associazioni Temporanee di Scopo, il capogruppo dovrà essere uno dei soggetti di cui ai punti a), c).

I Piani settoriali e territoriali possono essere presentati anche dalle Associazioni di categoria aderenti alle organizzazioni costituenti il Fondo, nonché dagli organismi bilaterali partecipati dalle associazioni costituenti il Fondo e/o dalle organizzazioni alle stesse aderenti/affiliate⁷. I suddetti soggetti potranno affidare la realizzazione dell'attività formativa ad una delle strutture individuate al precedente punto c). Questi stessi soggetti potranno essere individuati come "Soggetto Responsabile del Piano Formativo" solo qualora siano accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane, oppure in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37.

Ogni soggetto presentatore potrà presentare, per questi comparti, non più di tre Piani formativi.

5.2 Comparti creditizio-finanziario e assicurativo

I Piani formativi sono presentati ed attuati da:

- a) imprese – ovvero in caso di Gruppo di imprese, la Società capogruppo - che aderiscono a FONDIR, esclusivamente per i propri dirigenti, o per quelli del Gruppo. L'impresa potrà affidare l'attuazione dell'attività

⁵ Per Piano formativo settoriale si intende un programma organico di azioni formative che interessano imprese - non facenti parte dello stesso Gruppo - che operano in uno stesso settore produttivo.

⁶ Per Piano formativo territoriale si intende un programma organico di azioni formative che interessano imprese di settori produttivi diversi, che operano in uno stesso territorio o ambito geografico

⁷ Questi soggetti dovranno allegare al Piano la delega delle imprese, in loro favore, per la presentazione del Piano.

formativa ad organismi di formazione, accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane, oppure in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37;

- b) consorzi di imprese che aderiscono a FONDIR costituite ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, per i propri dirigenti o per quelli delle aziende consorziate. Il Consorzio potrà affidare l'attuazione dell'attività formativa ad organismi di formazione, accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane, oppure in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37;
- c) Associazioni Temporanee di Impresa e/o Associazioni Temporanee di Scopo.

Relativamente alle Associazioni Temporanee di Impresa e/o Associazioni Temporanee di Scopo, il capogruppo dovrà essere uno dei soggetti di cui al punto a). L'ATI o ATS potrà affidare la realizzazione dell'attività formativa ad un organismo di formazione, accreditato per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane, oppure in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37.

Ogni soggetto presentatore potrà presentare, per questi comparti, non più di un Piano formativo.

Potranno essere finanziati anche i Piani che prevedono uno o più progetti formativi individuali.

In tal caso, le imprese dovranno individuare i corsi sulla base di cataloghi formativi di:

- università, pubbliche o private;
- organismi di formazione, accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane, oppure in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37.

Nel caso di percorsi individuali, il soggetto presentatore dovrà riportare nel formulario allegato i contenuti del corso, individuando la struttura presso la quale si svolgerà il corso.

In tutti i casi, i Piani formativi devono interessare esclusivamente le imprese che hanno aderito a FONDIR.

I soggetti presentatori dovranno indicare il comparto a cui il Piano si riferisce; per i Piani formativi aziendali, dovranno essere altresì indicate, pena l'esclusione dall'ammissibilità al finanziamento, le imprese che partecipano all'azione formativa.

Solo per i Piani formativi settoriali o territoriali dei Comparti Commercio-Turismo-Servizi e Logistica-Spedizioni-Trasporto dovranno essere individuate almeno il 50% delle aziende, mentre il restante 50% delle aziende potrà essere individuato solo numericamente, a condizione che per esse sia previsto il regime *de minimis* (Reg. Ce n.69/01 e successive modificazioni ed integrazioni)⁸. In ogni

⁸ Tale modalità non potrà essere utilizzata dalle aziende in regime di aiuti alla formazione (Reg. 68/01 e successive modificazioni ed integrazioni).

caso tali aziende devono avere aderito a FONDIR. La documentazione di queste aziende prevista al paragrafo 9 dovrà essere presentata al momento della sottoscrizione della Convenzione.

Nel formulario dovrà essere indicato il soggetto Responsabile del Piano che dovrà corrispondere al soggetto presentatore o attuatore.

Qualora il soggetto presentatore e attuatore del Piano sia un soggetto diverso dall'impresa che intende realizzare formazione per i propri dirigenti, detto soggetto deve essere delegato dall'impresa/e coinvolta/e nel Piano. Dovrà, inoltre, essere indicato, per ogni impresa, il numero dei dirigenti in formazione.

Per attività che prevedono il ricorso ad attività specialistiche, è prevista la delega a strutture terze entro il limite del 30% del contributo di Fondir⁹.

6. DURATA DELLE AZIONI E CONTRIBUTI

Le azioni previste nel Piano formativo dovranno concludersi entro il 15 dicembre 2005.

Il contributo concesso per ogni singolo Piano non potrà superare l'importo di Euro 50.000,00.

Il contributo massimo che potrà essere erogato per ogni singolo dirigente in formazione non potrà superare € 2.500,00.

Gli importi indicati sono comprensivi di IVA, se dovuta, e dei costi sostenuti per la certificazione delle spese. Nel caso in cui il contributo FONDIR sia superiore a € 15.000,00 le spese devono essere certificate da un Revisore contabile iscritto all'albo¹⁰.

Le imprese presso le quali i dirigenti destinatari delle azioni sono occupati devono garantire, complessivamente, il finanziamento di almeno il 20% del costo di ciascun progetto, fermo restando i contributi maggiori derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari sugli aiuti di stato (Appendice 1).

Il parametro massimo di contributo erogato da FONDIR per un'ora di formazione per allievo (costo ora/allievo) è fissato in € 60,00 escluso il costo dei dirigenti in formazione che potrà costituire la quota di cofinanziamento delle imprese al progetto.

7. REGIMI DI AIUTO

Gli interventi di formazione continua da realizzare nel quadro del presente provvedimento si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia, secondo quanto indicato in *Appendice 1*.

⁹ Il Vademecum di FONDIR disciplina nei dettagli la possibilità di delega

¹⁰ I costi del revisore sono imputabili sul preventivo presentato. I massimali dei costi del Revisore contabile del Piano sono indicati nell'Allegato 8. Per i Piani il cui contributo richiesto a FONDIR sia inferiore a € 15.000,00 il ricorso alla certificazione delle spese, da parte del Revisore contabile, non è richiesto.

Le imprese dovranno scegliere per quale regime optare tra:

- Regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione così come modificato ed integrato dal Regolamento n. 363/2004;
- Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") così come modificato ed integrato dal Regolamento n. 1860/2004.

8. MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI FORMATIVI

Il Piano formativo, con la documentazione di cui al punto 9, si compone di uno o più progetti che devono essere elaborati secondo il formulario di cui all'Allegato 2; anche nel caso di progetti individuali, il corso scelto dal catalogo degli enti di cui al punto 5 dovrà essere riprodotto nel Formulario.

Ciascun progetto, facente parte del Piano, deve prevedere un piano finanziario, che deve essere sviluppato in base ai capitoli e voci di spesa indicati nello schema di cui all'Allegato 3. Il presentatore, eventualmente, potrà indicare altre voci di spesa ritenute utili per evidenziare le specifiche tipologie di attività.

La somma del costo di ogni progetto facente parte del Piano formativo darà il costo complessivo del Piano formativo stesso.

Il costo del lavoro non potrà essere ammesso al contributo di FONDIR; potrà naturalmente costituire parte del cofinanziamento privato.

I parametri dei costi ammissibili a finanziamento sono quelli indicati nell'Allegato 8 "*Costi ammissibili a FONDIR*".

La procedura di presentazione dei Piani è a sportello, secondo quanto precisato al punto 10.

9. DOCUMENTAZIONE

I Piani formativi devono essere corredati da :

1. domanda di finanziamento, secondo lo schema di cui all'Allegato 1, firmata dal soggetto presentatore, o persona da esso delegata, autocertificata ai sensi della legge 191/98 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui dovrà altresì essere dichiarato che le medesime iniziative non sono state ammesse a contributo pubblico o di altri Fondi;
2. accordo sottoscritto dalle Parti sociali;
3. progetto/i redatto/i secondo il formulario di cui all'Allegato 2, con accluse le deleghe delle imprese, quando previste¹¹;
4. piano/i finanziario/i del/dei progetto/i, elaborato/i secondo l'Allegato 3;
5. per ogni impresa coinvolta nel percorso formativo, dichiarazione autocertificata ai sensi della legge 191/98 e successive modifiche e integrazioni, sulla scelta del regime d'aiuti (Allegato 4)¹²;

¹¹ Per i Piani formativi settoriali e territoriali dei Comparti commercio-turismo-servizi e logistica-spedizioni-trasporto, la delega delle imprese non indicate al momento della presentazione del Piano, dovrà essere consegnata al momento della stipula della Convenzione.

6. per ogni impresa, copia del mod. INPS DM 10/2, dal quale si evince l'adesione a FONDIR¹³;
7. per ogni impresa, dichiarazione di affidabilità giuridica, economica, finanziaria da cui si evince, inoltre, l'impegno a cofinanziare il Piano (Allegato 5)¹⁴;
8. documentazione relativa ai soggetti attuatori:
 - a) per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese o di scopo: dichiarazione autocertificata che individua l'iscrizione alla competente C.C.I.A.A, secondo lo scheda di cui all'Allegato 6;
 - b) per i raggruppamenti temporanei di imprese o di scopo in via di costituzione, ogni organismo facente parte del costituendo raggruppamento dovrà presentare, se impresa, dichiarazione autocertificata che individua l'iscrizione alla competente C.C.I.A.A, secondo lo scheda di cui all'Allegato 6 ovvero lo Statuto qualora si tratti di organismo diverso dall'impresa;
 - c) per gli enti di formazione:
 - dichiarazione di essere una società formativa accreditata presso una Regione o in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000; tali enti formativi dovranno allegare, altresì, copia di idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità.
 - d) per le Associazioni di categoria aderenti alle organizzazioni costituenti il Fondo e gli organismi bilaterali: statuto;
 - e) per le imprese, o le Società Capogruppo: dichiarazione autocertificata che individua l'iscrizione alla competente C.C.I.A.A, secondo lo scheda di cui all'Allegato 6.

Relativamente ai Piani in cui sono individuati come soggetti presentatori e attuatori associazioni temporanee di imprese o di scopo in via di costituzione, alla domanda dovrà essere altresì allegata dichiarazione, da parte di ogni soggetto, relativa all'impegno a formalizzare l'Associazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento del Piano.

In tale dichiarazione dovrà essere indicato il soggetto capogruppo, come da Allegato 7.

10. PROCEDURE

I soggetti di cui al punto 5 devono far pervenire i Piani, con gli allegati, a FONDIR, a partire dalle ore 10,00 del 1 giugno 2005.

Il Piano, con il relativo progetto/i e piano/i finanziario, è presentato compilando on line gli apposti formulari che sono riprodotti nel sito www.fondir.it.

¹² Per i Piani formativi settoriali e territoriali dei Comparti commercio-turismo-servizi e logistica-spedizioni-trasporto, la dichiarazione delle imprese non indicate al momento della presentazione del Piano, dovrà essere consegnata al momento della stipula della Convenzione. Il regime di aiuto indicato sarà quello "de minimis" Reg. 69/01.

¹³ Per i Piani formativi settoriali e territoriali dei Comparti commercio-turismo-servizi e logistica-spedizioni-trasporto, il Mod. INPS DM 10/2 delle imprese non indicate al momento della presentazione del Piano, dovrà essere consegnato al momento della stipula della Convenzione.

¹⁴ Per i Piani settoriali e territoriali dei Comparti commercio-turismo-servizi e logistica-spedizioni-trasporto, la dichiarazione delle imprese non indicate al momento della presentazione del Piano, dovrà essere consegnata al momento della stipula della Convenzione.

La ricezione dei Piani è attestata da FONDIR che attribuisce ad ogni Piano un numero di protocollo, assegnato progressivamente sulla base dell'ordine di ricezione.

I documenti in originale, con acclusa la domanda di finanziamento, il Piano formativo (comprendente Accordo, progetto/i e piano/i finanziario/i) ed eventuali allegati, devono pervenire a FONDIR entro il 20 del mese in cui è stato presentato on-line il Piano. Per i Piani formativi che pervengono dal 21 giugno al 30 giugno 2005, i suddetti documenti in originale devono pervenire entro il 10 luglio 2005.

Entro il 30 giugno 2005, FONDIR provvede a redigere quattro graduatorie - una per comparto - dei Piani pervenuti entro il 20 giugno 2005, per ordine di arrivo protocollato.

Nel mese successivo, l'ultimo giorno lavorativo del mese, FONDIR provvede a redigere le graduatorie dei Piani pervenuti dal 21 giugno al 30 giugno 2005, per ordine di arrivo, secondo le modalità precedentemente descritte.

I Piani saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse indicate al punto 3.

Il presente Avviso resta in vigore fino al 30 giugno 2005. Eventuali risorse residue saranno impegnate su nuovi Avvisi.

Fondir si riserva la possibilità di riaprire i termini di presentazione dei Piani formativi secondo le procedure previste dal presente Avviso.

Qualora i documenti relativi al Piano presentato on-line entro il 20 del mese pervengano dopo il 20 del suddetto mese di riferimento, il Piano slitterà sulla graduatoria del mese successivo.

Qualora FONDIR riscontri la mancata consegna dei certificati e della documentazione indicata ai numeri 5, 7, 8 del paragrafo 9 del presente Avviso richiederà, attraverso e-mail, al soggetto presentatore di inoltrarla entro 6 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della mail medesima¹⁵. In caso di mancata presentazione entro i termini previsti, il Piano non sarà considerato ammissibile.

I Piani saranno singolarmente esaminati, approvati e finanziati, fino ad esaurimento delle risorse, in base ad una verifica dell'ammissibilità da parte di FONDIR.

L'ammissibilità dei Piani avviene sulla base della verifica dei seguenti requisiti:

- presentazione dei Piani a FONDIR non prima del 1 giugno 2005;
- presenza della domanda di richiesta di finanziamento, secondo il facsimile di cui all'Allegato 1, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e attuatore o da persona da esso delegata;

¹⁵ La ricezione della mail inviata da FONDIR è attestata dall'avviso di consegna.

- presenza dell'accordo sottoscritto dalle parti sociali;
- presenza del/i progetto/i elaborato/i secondo le modalità indicate nel formulario di cui all'Allegato 2;
- presenza del piano/i finanziario/i elaborato/i secondo lo schema indicato nell'Allegato 3;
- corrispondenza dei destinatari con quelli indicati al punto 4;
- corrispondenza dei presentatori ed attuatori dei Piani con i soggetti indicati al punto 5;
- durata del progetto non superiore a quanto indicato al punto 6;
- contributo richiesto non superiore a quanto indicato al punto 6;
- presenza della copia del modello INPS DM10/02 di ogni impresa che partecipa al Piano¹⁶.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti su indicati è causa di non ammissibilità al contributo.

Le graduatorie dei Piani ammessi e non ammessi a finanziamento saranno pubblicate mensilmente sul sito www.fondir.it

11. RICORSI

In caso di non ammissibilità del Piano formativo, FONDIR provvederà ad accantonare la somma richiesta; il soggetto presentatore potrà fare ricorso al Consiglio di Amministrazione di FONDIR entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito di FONDIR della Graduatoria relativa al mese di riferimento.

Entro la fine del mese successivo alla pubblicazione della graduatoria, il Consiglio di Amministrazione esaminerà tutti i ricorsi inoltrati, secondo l'ordine cronologico. FONDIR pubblicherà sul sito l'elenco dei ricorsi accolti; in caso di rigetto del ricorso, FONDIR comunicherà al soggetto interessato le motivazioni di tale rigetto.

In caso di accoglimento, FONDIR provvederà dalla liquidazione degli importi finanziabili attraverso le somme appositamente accantonate. Le somme saranno disponibili per il finanziamento della graduatoria a scorrimento qualora il soggetto non ammesso non abbia fatto ricorso entro i termini previsti dal presente Avviso oppure qualora il ricorso sia stato respinto.

12. OBBLIGHI DEL SOGGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO

Gli obblighi saranno precisati nella Convenzione che sarà sottoscritta tra FONDIR e il soggetto Responsabile del Piano subito dopo la pubblicazione della Graduatoria. Il soggetto Responsabile del Piano, dopo l'inoltro del Piano Formativo a FONDIR, potrà eventualmente dare avvio all'attività formativa anticipatamente sotto la propria responsabilità. Solo a seguito dell'autorizzazione

¹⁶ La mancanza di un solo DM di una azienda che partecipa al Piano determina la non ammissibilità al finanziamento dell'intero Piano. Per i Piani settoriali e territoriali dei Comparti commercio-turismo-servizi e logistica-spedizioni-trasporto, il DM 10/2 delle imprese non indicate al momento della presentazione del Piano, dovrà essere reso al momento della stipula della Convenzione.

al finanziamento del Piano Formativo, saranno riconosciute le spese sostenute dall'inizio dell'attività formativa nella misura indicata dal Fondo, sempre che siano state rispettate le disposizioni richiamate nella circolare ministeriale del 18 novembre 2003, n. 36 e quelle previste nel presente Avviso e nel Vademecum di FONDIR. Nel caso in cui il Piano Formativo venga ammesso a finanziamento, verranno riconosciute le spese per la progettazione, sostenute per partecipare all'Avviso, a far data dall'uscita dell'Avviso medesimo.

FONDIR invierà al soggetto Responsabile del Piano la Convenzione per posta elettronica. Detto soggetto dovrà inviare con raccomandata A/R a FONDIR la Convenzione sottoscritta entro 15 giorni dalla ricezione.

Nel caso in cui il soggetto si identifichi con una costituenda ATI o ATS, la costituzione di quest'ultima dovrà avvenire nei modi di legge entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, prima della stipula della convenzione, pena l'esclusione dal finanziamento.

FONDIR comunicherà al soggetto Responsabile del Piano l'avvenuta ricezione della Convenzione. Entro 15 giorni da tale comunicazione dovranno avere inizio le attività previste dal Piano, pena la revoca del contributo. Copia della Convenzione controfirmata da FONDIR sarà inviata al soggetto Responsabile del Piano.

La firma della Convenzione potrà avvenire anche presso la sede di FONDIR; in tal caso le attività del Piano devono avere inizio entro 15 giorni dalla stipula.

Nella Convenzione saranno altresì definite le procedure di controllo delle spese sostenute dal soggetto per la realizzazione del Piano formativo.

Il soggetto Responsabile del Piano dovrà fornire a FONDIR tutta la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute secondo le indicazioni di FONDIR.

I contributi saranno erogati dal Fondo in un'unica soluzione alla chiusura delle attività previste dal Piano, previa giustificazione e rendicontazione delle spese sostenute, nel rispetto del preventivo presentato.

Il soggetto responsabile del Piano dovrà inviare a FONDIR con Raccomandata A/R, entro 30 giorni dalla fine delle attività, il rendiconto delle spese sostenute e la relazione finale sulle attività svolte. Tale rendiconto dovrà essere certificato da un Revisore dei Conti iscritto all'Albo; i costi del revisore sono imputabili sul preventivo presentato¹⁰.

13. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PIANI

L'attività formativa finanziata dal Fondo è soggetta a controlli. Tali controlli saranno effettuati con la finalità di verificare lo stato di realizzazione dell'attività formativa e il suo regolare svolgimento.

I controlli saranno effettuati secondo quanto previsto dal Piano Operativo di Attività di FONDIR e nel rispetto della legge 196/03. Il soggetto Responsabile del Piano è anche responsabile dell'attività amministrativa e della rendicontazione. Conformemente a quanto previsto dalla Circolare n.36 del 18 novembre 2003, il soggetto responsabile dell'attività amministrativa è tenuto a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio

necessarie per elaborare e tenere sotto controllo gli indicatori fisici, procedurali e finanziari.

Il soggetto responsabile del Piano attraverso la stipula della convenzione accetta i controlli e mette a disposizione la documentazione contabile relativa al Piano Formativo finanziato.

14. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il Piano formativo, deve essere compilato ed inviato on line dal sito www.fondir.it con decorrenza dal 1 giugno 2005.

Le graduatorie sono determinate sulla base dell'ordine cronologico di ricezione, on-line, dei Piani.

Sul sito sono precisate le modalità di invio, in maniera informatica, dei moduli debitamente compilati.

Tutta la documentazione in originale, comprendente:

- la domanda di finanziamento;
- il Piano formativo, contenente l'Accordo delle parti sociali, progetto/i e piano/i finanziario/i;
- tutti documenti di cui al punto 9;
- altri eventuali allegati,

dovrà essere consegnata a mano o recapitata con raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) entro il 20° giorno del mese nel quale è stata presentato il Piano on-line – per i piani formativi inoltrati dal 21 al 30 giugno 2005, entro il 10 luglio 2005 - al seguente indirizzo:

FONDIR “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario”

Avviso n. 1/04 - FONDIR

Comparto¹⁷ _____ (indicare)

Titolo del Piano _____

Piazza G. G. Belli, 2

00153 Roma,

FONDIR comunicherà con e-mail l'avvenuta ricezione del Piano, la data della ricezione e il protocollo assegnato.

L'arrivo della documentazione dopo il suddetto termine, determinerà lo slittamento del Piano sulla graduatoria del mese successivo.

15. ALTRE INFORMAZIONI

¹⁷ Indicare uno solo dei seguenti comparti:

- commercio-turismo-servizi
- creditizio-finanziario
- logistica-spedizioni-trasporto
- assicurativo

Copia del presente Avviso è anche disponibile on line all'indirizzo www.fondir.it.
FONDIR potrà fornire ai Responsabili dei Piani formativi assistenza per la interpretazione del presente Avviso solo attraverso posta elettronica all'indirizzo:
info@fondir.it

Roma, 15 aprile 2005

Il Presidente
Dott. Alessandro Vecchiatti

Appendice 1: Normativa relativa agli aiuti di Stato

Le normative applicabili sono le seguenti:

- Regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione così come modificato ed integrato dal Regolamento n. 363/2004;
- Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") così come modificato ed integrato dal Regolamento n. 1860/2004.

Ai fini della determinazione del contributo concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi dovranno optare per l'applicazione di uno dei regimi previsti dai citati Regolamenti e specificati di seguito. La disciplina prevista nei suddetti regimi si applicherà ai Piani formativi presentati sia direttamente dalle imprese costituite o da costituire in ATI o ATS o Consorzi, sia dagli altri organismi abilitati a presentare i Piani stessi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è da ritenersi in ambedue i casi beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

Regime di aiuti alla formazione (Regolamento 68/01 sugli aiuti alla formazione)

L'aiuto è erogato entro i limiti e le intensità massime indicate a seconda della dimensione dell'impresa, del tipo di formazione impartita e del destinatario finale. In particolare, con riferimento ai criteri della dimensione dell'impresa e del tipo di formazione, le intensità massime sono quelle indicate nel seguente riquadro:

Contributi per le imprese stabilite nelle aree art. 87 lettera a) del Trattato (aree Obiettivo 1)

	Per progetti di Formazione generale ¹⁸	Per progetti di Formazione specifica ¹⁹
GRANDI IMPRESE	60 %	35 %
PMI ²⁰	80 %	45 %

¹⁸ Per «**formazione generale**», ai sensi del Regolamento 68/01 si intende la formazione che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è «generale» se, ad esempio,

— è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,

— è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

¹⁹ Per «**formazione specifica**», ai sensi del Regolamento 68/01 si intende la formazione che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente

²⁰La Raccomandazione n. 1422 del 6 maggio 2003 della Commissione Europea ha determinato i requisiti sulla base dei quali un'impresa può essere definita "PMI". La nuova definizione, che decorre a partire dal 1° gennaio 2005, sostituisce la precedente raccomandazione 96/280/Ce.

Contributi per le imprese stabilite nelle aree art. 87 lettera c) del Trattato²¹

	Per progetti di Formazione generale	Per progetti di Formazione specifica
GRANDI IMPRESE	55%	30 %
PMI	75 %	40 %

Altre aree

	Per progetti di Formazione generale	Per progetti di Formazione specifica
GRANDI IMPRESE	50 %	25 %
PMI	70 %	35 %

Con riferimento al destinatario finale, le intensità di cui al riquadro precedente sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati²².

Ai sensi della nuova Raccomandazione, la Piccola e media Impresa è distinta in: impresa di medie dimensioni, impresa di piccole dimensioni, impresa di piccolissime dimensioni.

L'impresa di media dimensione e' quella che ha:

- un numero inferiore a 250 dipendenti;
- un fatturato annuale minore o pari a 50 milioni di euro (era 40 milioni nel 1996);
- un totale di bilancio che non supera i 43 milioni di euro (27 milioni nel 1996).

L'impresa di piccole dimensioni è quelle che ha :

- meno di 50 dipendenti;
- un fatturato minore o pari a 10 milioni di euro (era 7 milioni nel 1996);
- un totale di bilancio sempre di 10 milioni (era di 5 milioni nel 1996).

Si considera di piccolissime dimensioni l'impresa che ha:

- meno di 10 dipendenti,
- un fatturato inferiore o pari a 2 milioni di euro (cifra in passato non definita),
- la stessa cifra indicata anche per il totale di bilancio annuale.

²¹ Orientativamente tali aree corrispondono alle zone inserite nell'Obiettivo 2e alle zone in phasing out dell'Obiettivo 2 e Regione Molise. Decisione della Commissione del 20 ottobre 2000 modificata dal Corrigendum del 21 giugno 2001. Per una corretta individuazione si prega di consultare il sito web della Regione in cui è ubicata la sede principale dell'impresa.

²² I lavoratori svantaggiati sono così definiti in base all'articolo 2 lettera g) del Regolamento CE n. 68/2001:

- qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore;
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Quando l'aiuto riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il partecipante al progetto non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario;
- la formazione venga impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

Aiuti di importanza minore ("de minimis")

Il Soggetto proponente può optare per l'erogazione dell'aiuto alla formazione in conformità al Regolamento CE n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore ("de minimis"). La regola del "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire in 3 anni (quello per il quale si chiede il contributo e i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 100.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai Piani formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

Il regime in questione si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

- al settore dei trasporti²³;
- a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (le imprese agrituristiche sono invece ammesse).

L'impresa che intenda avvalersi del regime "de minimis" allegherà al Piano apposita dichiarazione (Allegato 4) dalla quale risulti che i contributi pubblici ricevuti nell'ultimo triennio consentono l'applicazione del regime in questione²⁴.

²³ Il settore dei trasporti è escluso in attesa della pubblicazione di un apposito Regolamento che ammetterà il settore ai benefici del "de minimis".

²⁴ Ai fini del rilascio di tale dichiarazione, i contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico, e dunque alla sua attuale realtà economico – giuridica. Di conseguenza, se nei tre anni precedenti – periodo per il quale calcolare i contributi de minimis ricevuti – l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modificazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione, oppure

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio precedente dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo precedentemente alla modifica intervenuta.